ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 79

(Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68

Versione in vigore dal 2 febbraio 1977, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento penitenziario
Estremi	Legge 26 luglio 1975, n. 354
Titolo	II — Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
Capo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-penitenziario/art-79-minori-degli-anni-diciotto-sottoposti-a-misure-penali-magistratura-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it